

**Rep. n.**

-----CONVENZIONE-----

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di giugno presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Trento n. 2

**intervengono**

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal dott. Diego Angelini, nato a Trieste il 24.12.1969, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, sita in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, CF 80014930327, nella sua qualità di Direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione,

e

la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Pordenone, di seguito denominata "Camera di commercio", rappresentata dalla dott.ssa Emanuela Fattorel, nata a Vittorio Veneto il 23/07/1962, domiciliata per la carica presso Camera di Commercio di Pordenone, codice fiscale n. 80000590937, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta delibera di Giunta n. 68 del 26 giugno 2017;

**Visti:**

- la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 10 a 12;

- l'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), il quale:
  1. al comma 1 prevede che la Regione sostenga l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;
  2. al comma 2 prevede la concessione di un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al punto 1;
  3. al comma 3 prevede che i suddetti contributi siano concessi a soggetti privati, per il tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive;
  4. al comma 5 prevede che, a titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione degli interventi contributivi in parola, le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nel sopraccitato schema della convenzione;
- il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 161 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo

- 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita), di seguito denominato "Regolamento Bonus-bici";
- gli schemi di convenzione tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Unioncamere FVG", approvati con le deliberazioni della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1427, e 23 ottobre 2015, n. 2081;
  - le convenzioni Rep. n. 125 di data 11.08.2014 e Rep. 174 di data 09.11.2015;
  - lo schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1089, in conformità all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4/2014;
  - la delibera della Giunta Camerale n. 68 di data 26 giugno 2017 con il quale la Camera di commercio ha approvato il predetto schema di convenzione;

**Visti altresì:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), ed in particolare l'articolo 12, commi da 26 a 41;
- la legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e

- loro riutilizzo), ed in particolare l'articolo 7 il quale dispone l'abrogazione dell'articolo 12, commi da 26 a 38 e 40 e 41, della legge regionale 27/2012;
- la piena applicabilità alla Regione FVG della normativa statale di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), con la precisazione di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 7/2014 secondo cui, al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l'Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a 1.000 (mille) euro;
  - la circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione recante le prime indicazioni agli uffici circa l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, e in particolare il paragrafo che riguarda i "soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni", laddove si suggerisce di inserire nell'atto di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'espreso obbligo di adempiere alla normativa in esame;
  - il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);

Tutto ciò premesso e visto,

le parti convengono quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e la Camera di

commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4/2014, in relazione alla gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al detto articolo 18 della legge regionale 4/2014 ed al Regolamento Bonus-bici (nel prosieguo: "gestione amministrativa dei Bonus-bici").

## **Articolo 2**

### **Esercizio delle funzioni**

#### **concernenti la gestione amministrativa dei Bonus-bici**

1. La Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei Bonus-bici per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita presso di essa.
2. La Camera di commercio comunica alla Regione l'ubicazione della struttura di cui al comma 1 ed i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, individuati ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000.
3. La Camera di commercio comunica alla Regione le variazioni dei dati comunicati ai sensi del comma 2.
4. In relazione all'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei Bonus-bici, il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio per i dati di competenza. Il responsabile del trattamento dei dati è designato in conformità all'ordinamento della Camera di commercio.

## **Articolo 3**

### **Attività di gestione amministrativa**

1. La Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei Bonus-bici, svolgendo le attività amministrative previste dal

Regolamento Bonus-bici e dalla normativa amministrativa applicabile, tra le quali:

- a) predisposizione e pubblicazione delle note informative;
- b) ricezione delle domande di contributo;
- c) istruttoria delle pratiche;
- d) adozione dei provvedimenti stabiliti dal Regolamento Bonus-bici, entro i termini previsti, con particolare riguardo:
  - 1) all'adozione degli atti di concessione e pagamento dei contributi;
  - 2) all'adozione degli atti di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate;
- e) predisposizione e trasmissione delle comunicazioni ai soggetti istanti riguardanti l'avvio del procedimento, il preavviso di provvedimento negativo, l'archiviazione della domanda, la richiesta di integrazioni istruttorie, l'adozione della concessione del contributo, l'avvio del procedimento di revoca della concessione e l'adozione del provvedimento di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate;
- f) effettuazione di ispezioni e controlli presso gli istanti come dettagliato all'articolo 8 della presente convenzione;

2. In armonia con l'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 6/2017, la Regione, sentite le Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, predispone e pubblica gli avvisi di presentazione delle domande e lo schema di domanda e la modulistica di corredo.

#### **Articolo 4**

##### **Riparto delle risorse**

1. In armonia con l'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge regionale 6/2017, con deliberazione della Giunta regionale è approvato il riparto su base provinciale

delle risorse disponibili, applicando i criteri di cui all'articolo 4 del Regolamento Bonus-bici.

2. Il provvedimento di riparto di cui al comma 1 è comunicato alla Camera di commercio entro 15 giorni dalla sua adozione.

## **Articolo 5**

### **Impegno ed erogazione delle risorse**

1. Le risorse di pertinenza in base al riparto di cui all'articolo 4, comma 1, sono impegnate con provvedimento della Regione a favore della Camera di commercio.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate, in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, a seguito di specifiche richieste di versamento formulate dalla Camera di commercio sulla base del fabbisogno di cassa stimato per fare fronte al pagamento dei Bonus-bici.

## **Articolo 6**

### **Indennità**

1. In applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge regionale 4/2014, la Camera di commercio riceve, a titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei Bonus-bici, il rimborso delle spese a tal fine sostenute, nel limite massimo dell'otto per cento delle risorse oggetto d'impegno di cui all'articolo 5, comma 1, da parte della Regione .

2. Sono ammissibili a rimborso le spese afferenti alle seguenti voci di costo:

- spese per organi istituzionali;
- spese per personale;

- spese di funzionamento;

- spese per ammortamento ed accantonamenti.

3. Unitamente alla prima richiesta di versamento di cui all'articolo 5, comma 2, la Camera di commercio può richiedere la corresponsione in via anticipata dell'importo dovuto a titolo di rimborso spese nella misura massima del 70% dell'importo di cui al comma 1, cui la Regione stessa provvede in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita.

4. In qualunque momento, e comunque entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 2, la Camera di commercio dichiara l'importo delle spese effettivamente sostenute, suddiviso nelle voci di cui al comma 2, al fine di ottenere ulteriori erogazioni a titolo di rimborso a concorrenza delle spese medesime, fino al saldo delle stesse nei limiti dell'importo di cui al comma 1.

5. Il rimborso è ammesso nel limite delle spese effettivamente sostenute, pertanto, nel caso in cui il rimborso spese corrisposto a seguito della richiesta di cui al comma 3, sia superiore alle spese ammissibili effettivamente sostenute dalla Camera di commercio, l'importo eccedente è restituito alla Regione.

## **Articolo 7**

### **Obblighi**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, la Camera di commercio si obbliga:

a) a pubblicare sulla rete internet le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 33/2013 e delle relative circolari applicative della Regione;



b) a presentare la relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 9;  
c) ad effettuare ispezioni e controlli, in conformità a quanto previsto all'articolo 8;  
d) a presentare alla Regione ogni informazione e documentazione dalla stessa richiesta in merito alla gestione del canale di incentivazione.

2. La Camera di commercio è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 196/2003. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

## **Articolo 8**

### **Ispezioni e controlli**

1. La Camera di commercio è tenuta ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti istanti, in conformità all'articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Le ispezioni ed i controlli riguardano in particolare la documentazione presentata a corredo della domanda, anche attraverso l'esibizione degli originali ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000 nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

3. L'attività di cui al presente articolo è esperita dalla Camera di commercio sia con richieste documentali sia con l'effettuazione di ispezioni e controlli in loco presso i soggetti istanti. In ogni caso, l'attività ispettiva e di controllo deve riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei soggetti interessati, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

## **Articolo 9**

### **Relazione sulla gestione**

1. Entro il 31 dicembre 2017, e successivamente a cadenza annuale fino alla scadenza della presente convenzione, la Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di Bonus-bici, apposite relazioni concernenti la gestione amministrativa dei Bonus-bici, comprensive dell'elenco dei soggetti istanti e di quelli beneficiari, con l'indicazione del provvedimento di concessione adottato, dell'importo del contributo concesso ed erogato, nonché degli altri dati necessari ai fini dell'adempimento delle funzioni di monitoraggio del funzionamento della linea contributiva in oggetto. La predetta relazione descrive, altresì, l'avvenuto svolgimento delle attività di ispezione e controllo di cui all'articolo 8.

2. Entro il 31 dicembre 2020, la Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di Bonus-bici la relazione finale concernente la gestione amministrativa dei Bonus-bici, contenente i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi ai costi complessivi sostenuti per l'esercizio delle relative funzioni, suddivisi per annualità.

3. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Regione può revocare il provvedimento di corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 6, anche in misura parziale, nel caso di grave e colpevole inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 3 da parte della Camera di commercio.

## **Articolo 10**

### **Applicazione finale delle disposizioni convenzionali di cui agli schemi**

#### **approvati con DGR 1427/2014 e con DGR 2081/2015**

1. In conformità all'articolo 2, comma 6, della convenzione Rep. 125 stipulata in data 11.08.2015 tra la Regione e Unioncamere FVG sulla base dello schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 1427/2014, come modificata dalla convenzione Rap. 174 stipulata in data 09.11.2015 tra la

Regione e Unioncamere FVG sulla base dello schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 2081/2015, l'applicazione delle relative disposizioni con riguardo ad eventuali residue attività previste da tali convenzioni, oggetto di delega alla Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG, si intendono riferite alla Camera di commercio in relazione alle attività pertinenti alla propria competenza territoriale.

### **Articolo 11**

#### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2020.
2. La Camera di commercio, decorso il termine di cui al comma 1, è tenuta comunque a definire i procedimenti in essere, fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi agli interventi contributivi di cui alla presente convenzione.
3. Modifiche ed integrazioni della presente convenzione possono essere richieste da ciascuna parte contraente in forma scritta e apportate al testo della convenzione nella medesima forma della presente.

### **Articolo 12**

#### **Registrazione della convenzione**

1. La presente convenzione, redatta in due copie in carta semplice, deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

### **Articolo 13**

#### **Contenzioso**

1. Per le controversie che potessero sorgere fra la Regione e la Camera di commercio in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.
2. Per le controversie che potessero sorgere a seguito dell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, resta in competenza della Camera di commercio ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Nel caso in cui le controversie siano originate da errori o incongruenze normative presenti nel Regolamento Bonus-bici, la trattazione delle stesse è attribuita all'Avvocatura della Regione.
4. Gli oneri di cui al comma 2 si considerano rimborsati in quanto rientranti nella trattenuta a titolo di indennità spettante alla Camera di commercio ai sensi dell'articolo 6.

#### **Articolo 14**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 7/2000 e al Regolamento Bonus-bici.

#### **Articolo 15**

##### **Rinvio dinamico**

1. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, leggi e regolamenti operato dalla presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Il direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese  
della Direzione centrale attività produttive, turismo, cooperazione  
dott. Diego Angelini  
(firma digitale)

Per la Camera di commercio  
dott.ssa Emanuela Fattorel  
(firma digitale)